Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 25 aprile 1957, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Alfred M. Escher, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svizzera.

(2762)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277.

Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito in Roma, con sede in via Tasso, 145, un Museo storico della Liberazione.

Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Museo ha per fine di assicurare al patrimonio storico nazionale la più completa ed ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concretò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Per realizzare tale fine il Museo cura la raccolta, la conservazione e l'ordinamento di cimeli, documenti e quanto altro valga a dare testimonianza ed a diffondere la conoscenza di quel glorioso periodo.

Art. 3.

Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo di un milione.

Alla copertura di tale onere si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1956-57 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

Altri mezzi finanziari di cui il Museo dispone sono:

a) gli eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato, di enti locali, di privati cittadini e istituzioni;

b) le entrate derivanti dall'attività del Museo.

Art. 4.

Il Museo è retto da un Comitato composto:

a) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno all'uopo designato dal Ministero stesso riveste la carica di presidente;

b) di due rappresentanti del Ministero della difesa;

c) di un rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

d) di un rappresentante del comune di Roma;

e) di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex-internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Il Comitato elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario tesoriere, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento del Museo: compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione: adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 6.

Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo: provvede a tutto quanto attiene all'attività del Museo.

Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo e altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richiesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e non sono valide se non sono presenti tutti i componenti del Comitato.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Comitato.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, che si riferisce all'esercizio decorso, già deliberato dal Comitato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Il conto consuntivo viene approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.

Art. 9.

Il personale del Museo è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un impiegato d'ordine e da un custode, che sono messi a disposizione del Museo dal Ministero della pubblica istruzione e svolgono la loro mansione sotto la sorveglianza del Comitato.

Art 10.

In caso di scioglimento il Museo devolverà tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 17 aprile 1957, n. 278.

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art. 2.

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonchè ogni

altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 3.

Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 4.

Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 5.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 279.

Adeguamento di pensioni straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° luglio 1956.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 280.

Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relative a persone colpite da leggi razziali, si estendono agli atti dello stato civile relativi a persone che tra l'8 settembre 1943 e il giorno della instaurazione del Governo Militare Alleato furono costrette a celare la loro identità per sottrarsi alla persecuzione o all'arresto « per motivi politici » da parte delle forze tedesche di occupazione o delle autorità della repubblica sociale italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 281.

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 282.

Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Provincie e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio.

Nessun rimborso è dovuto per eventuali imposte corrisposte in più per il bollo delle delegazioni suddette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1956.

Istituzione di una Scuola autonoma di ostetricia in Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, recante l'ordinamento delle Scuole di ostetricia, e la disciplina giuridica di levatrice;

Veduto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento per le Scuole di ostetricia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Trapani una Scuola di ostetricia autonoma a totale carico dell'Istituto ospedaliero « S. Antonio » di detta città e annessa all'Ospedale medesimo, sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università degli studi di Palermo, e di approvare nel contempo l'annessa convenzione stipulata il 19 settembre 1956, per il mantenimento della Scuola medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1956 è istituita in Trapani una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico dell'Ospedale « S. Antonio » di detta città, posta sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione, per il tramite della Università di Palermo.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 19 settembre 1956, per il mantenimento della predetta Scuola di ostetricia.

Nessun onere deriverà a carico dello Stato dalla convenzione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI — TAMBRONI — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1957
Registro n. 33 Pubblica istruzione, foglio n. 147

CONVENZIONE

Numero 1 del repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno diciannove del mese di settembre.

In Palermo, nella sede dell'Università, nella via Maqueda.

Innanzi a noi dott. Bartolo Rallo, direttore amministrativo dell'Ospedale civile S. Antonio di Trapani funzionario delegato ai contratti ed alla presenza dei signori avv. Fici Salvatore e dott. Gaetano Capparelli ambedue residenti in Palermo.

Testimoni idonei a noi personalmente noti; si sono costituiti:

Da una parte

L'on.le prof. Lauro Chiazzese Magnifico rettore dell'Università di Palermo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, autorizzato alla stipula con lettera 1673 in data

16 giugno 1956 del predetto Ministero, il quale interviene alla presente convenzione soltanto allo scopo di accertare agli effetti del disposto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, la sussistenza dei presupposti giuridici economici e sociali, atti a giustificare e rendere operante l'istituzione di una Scuola di ostetricia autonoma in Trapani, senza che peraltro il di Lui intervento possa costituire alcun vincolo od acquiescenza, diretta o indiretta a riflessi di carattere finanziario a carico dello Stato, che rimane estraneo, a tale titolo a qualsiasi impegno contrattuale, e

dall'altra

Il cav. Giovanni Kurunis, commissario prefettizio dell'Ospedale civile S. Antonio di Trapani, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera dell'Ospedale S. Antonio di Trapani in data 22 giugno 1956 superiormente approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nella seduta del 2 luglio 1956 con provvedimento n. 23004 Div. V del 13 luglio 1956, la cui copia conforme qui si alliga segnandosi con la lettera « A ».

Premesso

a) Che ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, possono essere istituite Scuole autonome di ostetricia nelle città capoluoghi di Provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie, a totale carico di enti e privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese, e che nessun onere, pertanto, deve derivarne, a carico dello Stato;

b) Che il commissario prefettizio dell'Ospedale S. Antonio, di Trapani, con deliberazione in data 22 giugno 1956, n. 59 serie *B* superiormente approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nella seduta del 2 luglio 1956 con provvedimento n. 23004 Div. V del 13 luglio 1956, la cui copia conforme vi si alliga segnandosi con la lettera « A » si assume l'impegno di fornire i mezzi necessari per il funzionamento di una Scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Trapani;

Si addiviene

Alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1. — L'Amministrazione dell'ospedale S. Antonio di Trapani dichiara di assumere a completo suo carico ogni onere e spesa inerente e conseguente al regolare funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Trapani presso l'Ospedale S. Antonio e da comprendersi fra quelle espressamente previste dall'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 2. — In particolare, ed in relazione all'obbligazione di cui al precedente articolo, l'Amministrazione dell'ospedale S. Antonio di Trapani, assume l'impegno:

a) di procedere all'impianto ed alla attrezzatura della Scuola;

b) di provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti al professore-direttore che, a differenza del rimanente personale assistente, tecnico e subalterno dovrà far parte dell'organico della Scuola e che dovrà, come più sotto verrà specificato, agli effetti del trattamento economico, essere equiparato al personale statale appartenente alle carriere direttive con coefficiente 325;

c) di mettere a disposizione della Scuola i locali dei reparti ostetrico-ginecologico siti in via Ammiraglio Staiti, 71, consistenti in un isolato a quattro elevazioni previ gli eventuali opportuni adattamenti da effettuarsi d'intesa e d'accordo con la Amministrazione ospedaliera e quella della Scuola.

I locali saranno, sempre d'intesa e d'accordo fra le due Amministrazioni, convenientemente arredati;

d) di apportare, a richiesta del direttore della Scuola e della Università di Palermo, a cui è demandata la vigilanza tecnica della Scuola, al reparto maternità quei miglioramenti che fossero ritenuti necessari perchè la Scuola stessa possa avere a sua disposizione quanto occorre per assolvere nel modo migliore i propri compiti in rapporto alle vigenti disposizioni.

e) di mettere a disposizione della Scuola i reparti ostetrico e pediatrico per l'insegnamento della puericultura ed igiene infantile, dando atto che il reparto ostetrico-ginecologico ha una capacità recettiva di 55 letti equamente ripartiti tra ostetricia e ginecologia e quello pediatrico una capacità recettiva di 25 letti.

Art. 3. — L'Amministrazione ospedaliera dichiara che i reparti sanitari suddetti e i mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della Scuola sono in piena efficienza, decorosi e sufficienti.

Art. 4. — La Direzione della Scuola ha a sua disposizione il personale sanitario di assistenza e di servizio addetto, giusta l'apposito regolamento sanitario organico dell'Ospedale S. Antonio, al funzionamento tecnico sanitario dei due reparti.

La Direzione della Scuola non ha però alcuna ingerenza nell'Amministrazione del reparto ostetrico-ginecologico la cui gestione ed il cui funzionamento restano completamente disciplinati da regolamento e dalle norme deliberate dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 5. — Il reparto pediatrico è a disposizione della Direzione della Scuola, mentre al primario di detto reparto è fatto obbligo dell'insegnamento della puericultura alle allieve della Scuola medesima. Tale reparto resta disciplinato in linea tecnico amministrativa dal regolamento e norme adottate dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 6 — Il ruolo organico del personale della Scuola è limitato al solo direttore, il cui trattamento economico e di carriera è determinato dalla tabella annessa alla presente convenzione di cui fa parte sostanziale ed integrante.

Il direttore agli effetti del trattamento economico è, come si è detto, equiparato al personale statale appartenente alle carriere direttive con coefficiente 325.

Il direttore è tenuto ad adempiere gratuitamente il servizio di primario del reparto ostetrico ginecologico.

Art. 7. — L'Amministrazione si obbliga a corrispondere annualmente alla Scuola e stanziandola sul proprio bilancio fra le spese obbligatorie, la somma necessaria per il pagamento degli assegni al direttore, nonchè, sentito il direttore stesso, quella eventualmente occorrente per la dotazione relativa al funzionamento della Scuola stessa.

L'Amministrazione ospedaliera assume a proprio carico anche l'onere derivante dalla maggiorazione che potrà subire il trattamento economico del direttore in dipendenza di futuri miglioramenti economici eventualmente concessi dallo Stato ai propri dipendenti.

Art. 8. — In conformità dell'art. 14 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, le tasse di immatricolazione e di iscrizione sono devolute alla Scuola e destinate al funzionamento di essa, le sopratasse di esame devono essere erogate in quote uguali, per [illegible] ai componenti le Commissioni esaminatrici, la tassa di diploma è devoluta all'erario.

Art. 9. — L'Amministrazione ospedaliera istituisce un Convitto per accogliere venti allieve non dimoranti in città dietro pagamento di retta corrispondente alle spese vive effettivamente sostenute

Art. 10. — In corrispettivo degli obblighi assunti, l'Amministrazione ospedaliera avrà diritto di nominare un suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Scuola

Art. 11. — L'Amministrazione, il funzionamento della Scuola, lo stato giuridico del direttore, sono rispettivamente regolati dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Art. 12. — La convenzione ha la durata di un decennio a decorrere dalla data della sua approvazione e si intenderà prorogata di uguale periodo, in mancanza di formale preavviso da parte di uno dei contraenti da notificarsi all'altro almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13. — Verificandosi la chiusura della Scuola, tutto il materiale in dotazione della stessa passerà in proprietà dell'Amministrazione ospedaliera.

Art. 14. — Per quanto non previsto dalla convenzione viene fatto richiamo alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e dal regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, per le Scuole autonome di ostetricia.

Art. 15. — Fanno parte integrante della convenzione la tabella organica del personale della Scuola limitata al solo direttore ed il piano finanziario per il pagamento degli emolumenti al direttore stesso per il decennio di durata della convenzione.

Art. 16. — Per il disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la convenzione per quanto concerne le tasse di bollo e registro, è soggetta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti stipulati per l'interesse dello Stato.

TABELLA « A »

Tabella organica della Scuola di ostetricia di Trapani

Numero dei posti: 1.
Qualifica: professore-direttore.
Parificazione gerarchica: personale statale appartenente alle categorie direttive con coefficiente 325.
Stipendio base annuo: L. 975.000.
Aumenti stipendio: aumenti biennali in ragione del 2,5 % dello stipendio.

Al professore-direttore verranno corrisposte le quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico aventi diritto, la 13ª mensilità nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato, nonchè la indennità di direzione di L. 11.000 mensili prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia appartenenti al personale statale.

TABELLA « B »

Piano finanziario della spesa annua per il pagamento degli emolumenti al professore-direttore della Scuola autonoma di ostetricia di Trapani, in base alla tabella « A » annessa alla convenzione, per il decennio di durata della convenzione stessa.

Numero dei posti: 1.
Qualifica: professore-direttore.
Parificazione gerarchica: personale statale appartenente alle categorie direttive con coefficiente 325.
Emolumenti annui: L. 1.334.423.
Allegato n. 1.

Allegato « 1 »

Professore-direttore parificato al personale statale appartenente alle categorie direttive con coefficiente 325.

		Assegno pensionabile	
A) Stipendio del 1° anno	L.	975.000	base
» » 2° »	»	975.000	base
» » 3° »	»	999.375	1° aumento
» » 4° »	»	999.375	1° aumento
» » 5° »	»	1.023.750	2° aumento
» » 6° »	»	1.023.750	2° aumento
» » 7° »	»	1.048.125	3° aumento
» » 8° »	»	1.048.125	3° aumento
» » 9° »	»	1.072.500	4° aumento
» » 10° »	»	1.072.500	4° aumento
	L.	10.237.500	

B)		
Media stipendio (L. 10.237.500 : 10)	L.	1.023.750
Aggiunta di famiglia media col carico del coniuge e 1 figlio	»	74.160
C) 13ª mensilità	»	85.313
D) Indennità di direzione	»	132.000
E) Assegno sede	»	19.200
Totale	L.	1.334.423

Ed io direttore amministrativo richiesto ho ricevuto questa convenzione che è stata da me letta con lo alligato ai comparenti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Quest'atto è stato scritto di mia mano a macchina su nove fogli di carta dei quali occupa dieci facciate intere e righi sin qui.

Il rettore dell'Università: F.to Lauro Chiazzese.
Il commiss. prefett. dell'Ospedale F.to Giovanni Kurunis.
Salvatore Fici e Gaetano Capparelli: *testi*.
Il direttore amministrativo: F.to Bartolo Rallo.

N. 29721 Div. V Trapani, 26 settembre 1956 Visto si rende esecutorio.

p. *Il prefetto*: F.to Li Gotti

Registrato a Palermo il 28 settembre 1956, al n. 3128 libro I, volume 852 Esatte L. esente di cui L. per diritti di segreteria.

Il direttore: F.to dott. Romualdo Caruana.

F.to Bartolo Rallo.

Allegato « A » al n. 1 del repertorio. — N. 59 serie *B*

OGGETTO

Convenzione definitiva per l'istituzione della Scuola di ostetricia di Trapani

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ventidue giugno in Trapani.

Il sottoscritto cav. Giovanni Kurunis, commissario prefettizio dell'Ospedale S. Antonio, assistito dal segretario dott. Bartolo Rallo;

Vista la propria delibera n. 6/*B* del 9 gennaio 1956 approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica nella seduta del 16 febbraio 1956 con provvedimento n. 4583 Div. V del 21 febbraio 1956, con la quale si stabilisce la convenzione per l'istituzione di una Scuola di ostetricia in Trapani tra questa Amministrazione e l'on.le Ministero della pubblica istruzione giusti i termini riportati in fogli separati e facenti parte integrante dello stesso atto deliberativo;

Vista la nota n. 1461 del 16 giugno 1956 Div. VI posiz. 2 P.G., con la quale la Direzione generale per l'istruzione superiore presso il predetto Ministero della pubblica istruzione fa osservare che, dovendo detta convenzione entrare in vigore sicuramente con data posteriore al primo luglio prossimo, quindi successivamente alla entrata in vigore della legge 11 gennaio 1956 relativa al conglobamento totale degli stipendi, sarebbe necessario apportare alla convenzione stilata con la suddetta delibera n. 6/*B* del 9 gennaio 1956 le variazioni relative al trattamento economico in essa previste e più esattamente negli articoli 2 e 6 e conseguentemente nelle tabelle *A* e *B* di cui allo alligato della stessa convenzione.

Ritenuto che dette variazioni non modificano lo scopo per cui si redige la convenzione rimanendo la stessa integra nei suoi punti fondamentali, che anzi scioglie ogni riserbo designando quale rappresentante dell'on.le Ministero il Magnifico rettore dell'Università di Palermo a norma di legge;

Delibera

Di stabilire, come in effetti si stabilisce, convenzione per l'istituzione di una Scuola di ostetricia in Trapani tra questa Amministrazione e l'on.le Ministero della pubblica istruzione nei termini riportati nei fogli separati e che fanno parte integrante del presente atto deliberativo.

Il commissario prefettizio: F.to Kurunis
Il segretario: F.to Rallo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Visto, *Il commissario prefettizio*: F.to Kurunis

Il segretario: Rallo

Pubblicato all'albo pretorio del Comune il giorno 24 giugno 1956 fino a tutto il 24 giugno 1956, n. 520 reg. pubbl.

Il segretario: F.to Illeggibile

N. 23004 Div. V Trapani, 13 luglio 1956. Visto, approvata dal C.P.A.B. nella seduta del 2 luglio 1956. p. *Il prefetto*: F.to Li Gotti.

Copia conforme all'originale.

Il segretario: Rallo

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1957.

Costituzione della Commissione per l'accertamento dei costi di produzione dello zucchero da melasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che, a seguito del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, che ha istituito, fra l'altro un diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi sottoposti a dezuccherazione, è stata rav-

visata la necessità di eseguire una indagine per accertare il costo di produzione dello zucchero commerciale estratto dai melassi;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale indagine ad una apposita Commissione tecnica, presieduta dall'onorevole Enrico Roselli, deputato al Parlamento, e costituita dai rappresentanti dei Ministeri interessati;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

E' costituita, presso il Ministero delle finanze, una Commissione per l'accertamento del costo di produzione dello zucchero prodotto dalla dezuccherazione dei melassi, composta come appresso:

Presidente:

Roselli on. dott. Enrico, deputato al Parlamento.

Membri:

Barile dott. Giuseppe, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cobre dott. Carlo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Rosa dott. Francesco, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Mini dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Segretario:

Scifoni dott. Mauro, direttore di 2ª classe dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

La spesa graverà sul capitolo 255 dell'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957
Registro n. 10, foglio n. 131. — BENNATI

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Secchi rag. Costantino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sangiorgio ing. Carlo, rappresentante del Genio civile;

Ferri rag. Tito, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lattes dott. Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sferrazza ing. Nicola, Altini Francesco, Spaziani Vincenzo, Compagnoni on. Angelo, Malandrucco Giuseppe, Boarelli Primo e De Grazia Tommaso, rappresentanti dei lavoratori;

Galella Francesco, Cervini dott. Angelo, Arnone Gerardo e Brocchi Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Berti Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 13271, in data 30 marzo 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Schettini Mario, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Salerno, con il sig. Cacciapuoti Raffaele;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cacciapuoti Raffaele è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del sig. Schettini Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 4637, in data 1° aprile 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Rosati Giovanni, rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di Terni, richiesta dall'Ufficio predetto; con il dott. ing. Loi Farci Luciano;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Loi Farci Luciano è chiamato a far parte quale rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di Terni, della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, in sostituzione dell'ing. Rosati Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria n. 20325, in data 1° aprile 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Federico Nicola, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Unione provinciale sindacale dei lavoratori (C.I.S.L.) di Reggio Calabria con il signor Condemi Pasquale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Condemi Pasquale è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, in sostituzione del signor Federico Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Savigliano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 328, è stato approvato, con le prescrizioni e le modifiche indicate nel decreto stesso, il piano regolatore generale del comune di Savigliano (*Cuneo*).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2873)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 9 ottobre 1956, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Badolato Marina in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Badolato mediante il circuito 6199/*B*, realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(2686)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Anticipo del periodo di svolgimento del « I Salone dello strumento musicale e della musica » di Ancona

Gli organizzatori del « I Salone dello strumento musicale e della musica », con nota del 16 aprile ultimo scorso, n. 1380, hanno comunicato che la suddetta manifestazione avrà luogo in Ancona dal 4 all'11 agosto 1957, anzichè dal 25 agosto al 1° settembre, come precedentemente programmato.

(2882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Benevento, e nomina del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 23 aprile 1957 viene provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Benevento eletti dall'assemblea dei soci del 1955, e la gestione della Società viene affidata al commissario governativo in persona dell'avv. Ettore Perriello, cui sono conferiti, con durata fino al 31 luglio 1957, i poteri del Consiglio di amministrazione e quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956, con carico, altresì, di provvedere entro il cennato termine alla convocazione dell'assemblea per gli altri adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2778)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Vaso Mandregola, con sede nel comune di Alfianello (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16553 in data 11 aprile 1957, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Vaso Mandregola, con sede nel comune di Alfianello (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 27 novembre 1955.

(2867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 19 febbraio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anche essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 309 del 7 dicembre 1956.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità
						Gazzetta Ufficiale		in data 19-2-1957	Registrazione alla Corte dei conti			
										Reg. Agric.		
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire
	Ente Maremma tosco-laziale											
1	BONCOMPAGNI LUDOVISI Francesco Antonio fu Ugo . .	Riano	128.34.30	4340	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	2526/430	30- 3-57	7	290	11.836.701 —
2	FRIGO Libera di Angelo	Tuscania	9.05.21	831	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	2529/433	30- 3-57	7	239	695.089,40
3	FRIGO Vittoria di Angelo	Tuscania	85.35.04	1414	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	2530/434	30- 3-57	7	288	4.310.696,10
4	MICARA Ludovico fu Ferdinando . .	Anguillara	95.14 70	4093	28.12.52	18 s. o. 3	23- 1-53	2533/437	30- 3-57	7	287	8.787.426,85
5	PARADISI Pier Girolamo fu Eugenio .	Castelnuovo di Porto	9.49 12	1197	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	2534/438	30- 3-57	7	286	2.188.113,35
6	PORTA Antonio fu Girolamo	Civitavecchia	132.68 70	3981	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	2538/442	30- 3-57	7	285	10.573.407,10
7	ZOPPI Giselda di Gaetano, maritata SPICCI	Pitigliano	174.57 49	1231	27-12-52	19 s. o. 5	24- 1-53	2545/449	1- 4-57	7	323	4.776.780 —

Roma, addì 11 aprile 1957

Visto, p. il *Ministro*: BOTTALICO

(2561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 2536/440 in data 19 febbraio 1957 è stata definitivamente determinata in L. 23.149.990,90 (lire ventitremilionicentoquarantanovemilanovecentonovanta e centesimi 90), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 176.12.30, nei confronti della ditta PISCINI Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4047, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1956.

(2830)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del «terzo residuo» da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n. 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Delta padano									
1	ALBRIZZI Alba fu Gio-Batta, RUBIN DE CERVIN Elisabetta fu Ernesto, RUBIN DE CERVIN Gio-Batta fu Ernesto	Cavarzere	47.33.28	(Quota Ente		Terzo residuo)		12.605.769,80	12.605.000	1-10-1955
2	BARILLARI Devargas fu Augusto e CANELLA Michelina fu Raffaele vedova BARILLARI	Migliarino	7.39.88		Id.		Id.	1.453.717,05	1.450.000	1-10-1954
3	GUDELACCI Giuseppe fu Luigi	Ravenna	8.28.46		Id.		Id.	1.869.767,75	1.865.000	1-10-1954
4	CORELLI GRAPPADELLI Antonio fu Enrico	Codigoro	18.74.61		Id.		Id.	1.165.093,10	1.165.000	1-10-1954
5	FRANCESCHETTI Luigi fu Angelo	Loreo	70.76.25		Id.		Id.	16.141.372,15	16.140.000	1-10-1955
6	MARCOLIN Angelo e Pollione, fratelli, fu Giovanni Battista	Massafiscaglia	6.66.23		Id.		Id.	1.159.240,20	1.155.000	29-9-1954
7	MASSAROLI Domenico fu Giuseppe	Argenta	11.97.01		Id.		Id.	1.328.681,10	1.325.000	1-10-1955
8	PASOLINI Guido fu Pier Desiderio	Ravenna	13.17.77		Id.		Id.	195.292,50	195.000	11-11-1954
9	SOCIETA' ANONIMA CIVILE IMMOBILIARE «OLTREBELLA» con sede in Milano	Codigoro e Jolanda di Savoia	113.03.44		Id.		Id.	5.644.032,15	5.640.000	1-10-1955

Roma, addì 9 aprile 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2457)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Amil » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1957, la Società cooperativa edilizia « Amil », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Giorgio Albertazzi, 28 giugno 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2884)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « A.C.L.I. » terrazzieri ed edili, con sede in Priverno (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1957, l'ing. Giuseppe Pagani, è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « A.C.L.I. » terrazzieri ed edili, con sede in Priverno (Latina), in sostituzione del geometra Alessandro Centauri, dimissionario.

(2888)

Revoca del decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1957, concernente lo scioglimento di ufficio della Società cooperativa marittima « Brundusium », con sede in Brindisi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 aprile 1957, si revoca il precedente provvedimento in data 29 gennaio 1957, concernente lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa marittima « Brundusium », con sede in Brindisi.

(2673)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa Pescatori del basso Tirreno, con sede in Marina di Ascea (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa Pescatori del basso Tirreno, con sede in Marina di Ascea (Salerno), costituita con atto in data 5 febbraio 1948, per notaio dott. Nicolino Falvella, ed è stato nominato commissario l'ing. Alessandro Testa.

(2874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 7 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,85	624,83	624,75	624,83	624,81	624,84	624,87	624,82
$ Can.	652,90	652,50	652,50	653 —	652,55	652,93	652,875	652,875	653 —	653 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,79	145,80	145,805	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,57	90,54	90,57	90,55	90,52	90,57	90,55	90,56	90,57	90,57
Kr. N.	88,09	88,10	88,10	88,08	88,07	88,10	88,075	88,08	88,09	88,10
Kr. Sv.	121,58	121,58	121,60	121,59125	121,59	121,58	121,59	121,58	121,57	121,58
Fol.	165,14	165,09	165,13	165,11	165,12	165,14	165,12	165,115	165,14	165,15
Fr. B.	12,495	12,52	12,49	12,50375	12,4925	12,50	12,50375	12,5075	12,49	12,4975
Fr. Fr.	178,45	178,44	178,46	178,45	178,42	178,45	178,445	178,45	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,53	143,48	143,535	145,535	143,52	143,53	143,55	143,54	143,53	143,52
Lst.	1761,50	1761 —	1761,75	1761,80	1761,50	1761,50	1761,625	1761,75	1761,75	1761,50
Din. occ.	149,81	149,78	149,83	149,825	149,82	149,82	149,83	149,80	149,82	149,81
Scell. Aust.	24,185	24,185	24,185	24,18875	24,18	24,18	24,1875	24,19	24,18	24,185

Media dei titoli del 7 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,35
Id. 3,50 % 1902	57,10
Id. 5 % 1935	89,325
Redimibile 3,50 % 1934	77,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,725
Id. 5 % 1936	96,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	652,937
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,55
1 Corona norvegese	88,077
1 Corona svedese	121,591
1 Fiorino olandese	165,115
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	178,447
1 Franco svizzero acc.	143,542
1 Lira sterlina	1761,712
1 Marco germanico	149,827
1 Scellino austriaco	24,188

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 101, in *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 4 maggio 1957, il corso del Franco belga alla Borsa di Milano invece di 12,48375 leggasi 12,4875 e, nei Cambi medi, quello della Corona norvegese invece di 88,08 leggasi 88,05.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946 e l'articolo unico del decreto Ministeriale 5 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1954, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1957, n. 400053, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 52 del 25 febbraio 1957, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 21 gennaio 1957, n. 400053. è così formata:

Presidente:

Simoncini dott. Guido, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette.

Membri:

Molli dott. Raffaele, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Motto dott. Aldo, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Sesta dott. Giuseppe, direttore di sezione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Monforte Ferrario avv. Luigi, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe Camponi dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1957
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 93. — BENNATI

(2891)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza ministeriale concernente la riapertura dei termini per coloro che risultano forniti di idoneità in storia dell'arte conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 4 aprile 1957, n. 237;

Ordina:

1) Ai fini del collocamento nei ruoli ordinari, nell'ambito delle venticinque cattedre di storia dell'arte nei licei classici che, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 4 aprile 1957, n. 237, devono essere inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti da quest'ultima legge potranno produrre apposita istanza diretta al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Detta istanza dovrà essere redatta e documentata nei modi indicati nell'ordinanza ministeriale 11 luglio 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 18 luglio 1956.

2) Sono considerate valide, ai fini di cui al precedente paragrafo le domande documentate presentate da coloro che risultano in possesso dell'idoneità in storia dell'arte conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951 e pervenute al Servizio ruoli speciali transitori, anche dopo la scadenza del termine indicato nell'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1957.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro: ROSSI

(2892)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Vista la lettera n. 82771 del 26 aprile 1957, con la quale il Ministero delle finanze autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso presso il Palazzo degli esami nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1956, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1957 alle ore 8 e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nei giorni 30 e 31 maggio 1957 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1957
Registro n. 8, *foglio n.* 200

(2893)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto pari numero, in data 22 marzo 1956, con il quale venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti i verbali depositati dalla Commissione stessa nonchè gli atti del concorso relativo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione suddetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1955:

1. De Bernardi Giovanni	punti	117,90	su 150
2. Perini Giovanni	»	116,35	»
3. Nebiolo Aurelio	»	113,90	»
4. Capaccio Enrico	»	111,63	»
5. Scarpa Vincenzo	»	109,38	»
6. Ziglio Italo	»	108,92	»
7. Bianucci Pietro	»	107,52	»
8. Serrato Antonio	»	106,00	»
9. Moretti Luigi	»	105,45	»
10. Quaglia Giacomo	»	104,10	»
11. Colantuoni Giovanni	»	103,60	»
12. Cerro Antonio	»	103,50	»
13. Calleri di Sala Giovanni	»	102,70	»
14. Casati Alberto	»	102,52	»
15. Trecate Giuliano	»	99,45	»
16. Gastaldi Enrico	»	98,40	»
17. Granata Antonio	»	97,80	»
18. Barberis Tullio	»	96,78	»
19. Pressenda Giglio	»	96,58	»
20. Ciocca Francesco	»	95,35	»
21. Mantero Renzo	»	94,00	»
22. Cortese Federico	»	92,00	»
23. Anselmo Bruno	»	91,80	»
24. Basso Luigi	»	90,80	»
25. Vigliercio Gian Mario	»	88,32	»
26. Borghesi Franco	»	88,30	»
27. Villa Paolo	»	84,40	»
28. Gervasio Francesco	»	80,25	»
29. Cazzante Sergio	»	78,25	»
30. Sonnati Armando	»	75,68	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dei Comuni interessati.

Savona, addì 17 aprile 1957

Il prefetto: CIGLIESE

(2858)

PREFETTURA DI BRESCIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto e richiamato il proprio decreto n. 74054 del 12 novembre 1956, con cui venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per le otto condotte mediche vacanti al 30 novembre 1955;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente medico condotto dott. Paolo Mombelloni, dimissionario;

Viste le proposte pervenute ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Paolo Mombelloni, componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955, è nominato il dott. Orazio Ciardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 29 aprile 1957

Il prefetto: TEMPERINI

(2863)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 41604/Div. 3ª San. del 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 282 del 7 novembre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Considerato che si è resa vacante la condotta di Carrega Ligure per rinuncia dell'ostetrica Leoni Carolina in Lo Giudice;

Ritenuto altresì che le ostetriche Bottino Beatrice, Barbano Anita e Moro Alessandrina hanno comunicato di rinunciare ad essere interpellate per l'eventuale nomina alla condotta di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

L'ostetrica Zuccotti Carla è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Carrega Ligure.

Alessandria, addì 16 aprile 1957

Il prefetto: ADAMI

(2759)

PREFETTURA DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i propri decreti numeri 3583/San. e 3584/San. in data 24 gennaio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami ad undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che, a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Cappella Maggiore, Zenson di Piave, Vittorio Veneto (IV reparto) e Tarzo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono assegnati alle condotte per ciascuno indicata:

Di Daniel dott. Giacomo: Cappella Maggiore;
Scaglianti dott. Giuseppe: Vittorio Veneto 4° reparto;
Bernardini dott. Giandomenico: Zenson di Piave;
Modolo dott. Giorgio: Tarzo.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Treviso, addì 5 aprile 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(2828)

PREFETTURA DI LECCE

Integrazione del decreto prefettizio 12 febbraio 1957, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 1073 del 12 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1957, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia e precisamente a quello consorziale di Aradeo-Neviano-Secli (posto vacante al 30 novembre 1953), ed a quello di Galatone (vacante al 30 novembre 1955);

Rilevato che nella parte narrativa del citato decreto è stata per errore omessa la menzione del bando di concorso relativo alla condotta consorziale di Aradeo-Neviano-Secli;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale integrazione;

Decreta:

Il quarto comma della parte narrativa del decreto prefettizio in epigrafe va rettificato con l'indicazione del bando di concorso indetto con decreto n. 32093 del 19 giugno 1954 e concernente la condotta consorziale di Aradeo-Neviano-Secli, vacante al 30 novembre 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 11 aprile 1957

Il prefetto: TORRISI

(2864)

PREFETTURA DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, n. 30274/3, con il quale viene bandito il concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi è costituita come appresso:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Antonucci dott. Federico, veterinario provinciale superiore;

Marcato dott. prof. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Montemagno dott. prof. Francesco, docente di clinica medica veterinaria;

Cesaria dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Palazzo dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Brindisi.

Brindisi, addì 23 aprile 1957

Il prefetto: NOVELLO

(2861)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, n. 30274/3, con il quale viene bandito il concorso pubblico per titoli e per esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi è costituita come appresso:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale;

Murri dott. Carlo, primario ostetrico dell'Ospedale di Summa;

Nisi dott. Antonio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Coverta Iolanda, ostetrica condotta.

Segretario:

Palazzo dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Brindisi.

Brindisi, addì 12 aprile 1957

Il prefetto: NOVELLO

(2862)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) De Bernardi Giovanni: consorzio Finalborgo-Orco Feglino;

2) Perini Giovanni: Finale Ligure, seconda condotta (Varigotti);

3) Nebiolo Aurelio: consorzio Pontinvrea-Giusvalla.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 17 aprile 1957

Il prefetto: CIGLIESE

(2860)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 76/11761 San, del 18 febbraio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San, del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 77/11762 San, del 18 febbraio 1957, con il quale si assegnavano le condotte alle ostetriche vincitrici;

Visto che la condotta unica di Castello di Serravalle, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Zanella Emilia di Lascio (4ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Piazza Alma (7ª in graduatoria), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Piazza Alma di Pietro è dichiarata vincitrice della condotta unica di Castello di Serravalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 18 aprile 1957

Il prefetto: GAIPA

(2896)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 26 gennaio 1955, con cui venne bandito pubblico concorso per esami e titoli a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il processo verbale dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio pari numero in data 25 ottobre 1956;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 2813;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso predetto:

1.	Lovo Mario	punti	56,516	su 100
2.	Tassi Francesco	»	56,346	»
3.	Guarnieri Aurelio	»	55,068	»
4.	Nicolin Antonio	punti	55,000	su 100
5.	Stevani Nerone	»	54,988	»
6.	Meneghetti Italo	»	53,920	»
7.	Pancino Giunio	»	53,886	»
8.	Pastore Franco	»	53,227	»
9.	Perricone Giuseppe	»	52,874	»
10.	Montelcone Luigi	»	52,812	»
11.	Idoni Gualtiero	»	52,227	»
12.	Pignataro Filippo	»	52,045	»
13.	Piva Sante	»	51,823	»
14.	Maddalena Giuseppe	»	51,818	»
15.	Mioni Giovanni	»	51,622	»
16.	Girardi Giulio	»	51,505	»
17.	Di Tomaso Franceschino	»	50,829	»
18.	Terlizzi Donato	»	50,704	»
19.	Vernier Vito	»	50,460	»
20.	Bedon Rino	»	50,102	»
21.	Castaldi Duilio	»	49,820	»
22.	Rioda Giuliano	»	49,747	»
23.	Dal Moro Pietro	»	49,238	»
24.	Zannoner Raffaello	»	48,988	»
25.	Canella Vittorio	»	48,956	»
26.	Perissinotto Dino Paolo	»	48,943	»
27.	Caturelli Giorgio	»	48,727	»
28.	Rorato Giorgio	»	48,482	»
29.	Piccolboni Giuseppe	»	48,295	»
30.	Krauss Rodolfo	»	48,113	»
31.	Pilon Gianfranco	»	48,000	»
32.	Severi Aldo	»	47,793	»
33.	Sartori Antonio	»	47,875	»
34.	Perissinotto Franco	»	47,863	»
35.	Chiletti Luigi	»	47,545	»
36.	Visentin Celio	»	47,477	»
37.	Pizzolo Tullio	»	47,363	»
38.	Valente Roberto	»	47,153	»
39.	Spiro Giorgio	»	47,016	»
40.	Favruzzo Vittorino	»	46,630	»
41.	Pizzolitto Giacomo	»	46,320	»
42.	De Cecco Aldo	»	46,090	»
43.	Bonollo Antonio	»	45,857	»
44.	Scrosoppi Francesco	»	45,500	»
45.	Boatto Luigi	»	45,227	»
46.	Bianchini Ettore	»	45,000	»
47.	Cazzagon Rolando	»	44,306	»
48.	Tagliapietra Paolo	»	44,113	»
49.	Melacini Emilio	»	44,045	»
50.	Pappagallo Donato	»	43,789	»
51.	Jemmi Giuseppe	»	43,704	»
52.	Matterazzo Antonio	»	43,590	»
53.	Damanzo Antonio	»	43,045	»
54.	Fazio Giuseppe	»	43,000	»
55.	Cortellazzi Duilio	»	42,971	»
56.	Melucci Federico	»	42,925	»
57.	Alberti Italo	»	42,397	»
58.	Dazzi Angelo	»	41,602	»
59.	Marturano G. Battista	»	38,250	»
60.	Di Dino Antonio	»	37,602	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, pubblicato all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 aprile 1957

Il prefetto: SPASIANO

(2857)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.